

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 26/02/2025

Indice

PARTE I: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI E.T.S.

- Art. 1 – Oggetto e Finalità del
- Regolamento Art. 2 – Istituzione dell'Albo
- Comunale Art. 3 – Articolazione dell'Albo
- Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 5 – Modalità di iscrizione
- Art. 6 – Termine di iscrizione
- Art. 7 – Istruttoria e provvedimento finale
- Art. 8 – Revisione/Aggiornamento dell'Albo
- Art. 9 – Cancellazione dall'Albo
- Art. 10 – Pubblicità dell'Albo

PARTE II: FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON GLI E.T.S.

- Art. 11 – Co-programmazione
- Art. 12 – Accreditamento
- Art. 13 - Convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
- Art. 14 – Cooperazione Sociale

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 - Tutela dei dati personali
- Art. 16 - Norme finali

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Genzano di Roma, consapevole dell'esistenza dall'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto territoriale, ritiene che tale ricchezza sia elemento prezioso e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità. Forte di questa convinzione, il Comune di Genzano di Roma, ai sensi dell'art.41 dello Statuto Comunale, del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e del D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36, riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

PARTE I:

ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI E.T.S.

Art. 1 – Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni e degli ETS.
2. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome Associazioni e degli organismi di partecipazione, dei gruppi, dei comitati, delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità civili, sociali, culturali, storiche, artistiche, ambientali, turistiche e sportive, che sono regolati da principi di democraticità e che non hanno fini di lucro, favorendone l'attività e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale.
3. L'Amministrazione comunale nell'esercizio delle proprie competenze amministrative e nel rispetto della normativa nazionale e regionale, per mezzo del presente Regolamento, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato quali espressioni d'impegno e pluralismo della società civile.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo Comunale

1. Il Comune di Genzano di Roma, in attuazione dell'art. 41 dello Statuto comunale, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni e degli ETS in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento e costituite da almeno un anno rispetto alla data della domanda di iscrizione.
2. Possono, inoltre, richiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e degli ETS, nella sezione a loro dedicata, i soggetti regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S) da almeno 6 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, o comunque iscritti all'Albo di riferimento secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia e le Associazioni/Società sportive dilettantistiche (ASD – SSD) regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
3. L'iscrizione all'Albo comunale non è consentito alle associazioni sindacali, alle associazioni politiche, ai partiti o gruppi politici, ai circoli e ai comitati in generale, alle associazioni aventi finalità esclusivamente economiche e finanziarie, e a qualsiasi altro organismo, anche in forma singola, che persegue finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

Art. 3 – Articolazione dell'Albo

1. Come previsto dall'art. 41, comma 4, dello Statuto Comunale, sono istituiti due distinti Albi Comunali corrispondenti ai seguenti specifici ambiti di attività:

a) in un Albo sono registrati le associazioni e gli enti con prevalenti finalità relative ad attività economiche e del lavoro;

b) nell'altro Albo sono registrati enti ed associazioni con prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione, con le seguenti sottosezioni:

1) Politiche Sociali, Politiche giovanili, Pari Opportunità, Diritti Umani;

2) Sport e Tempo Libero;

3) Prevenzione e Salute, Protezione Civile;

4) Istruzione e Formazione, Arte, Cultura e Spettacolo;

5) Ecologia, Tutela e Salvaguardia dell'Ambiente, Tutela del benessere animale;

6) Turismo, Promozione del territorio e sviluppo economico;

2. All'atto della domanda di iscrizione le Associazioni e gli ETS dovranno indicare le aree tematiche di competenza, attestate dall'esperienza maturata, nelle quali si vuol operare.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere costituiti con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate o con atto pubblico;

- Svolgere attività per fini di solidarietà e/o utilità sociale;

- Avere sede legale nel territorio comunale e/o operare in modo effettivo e continuato;

- Essere dotate di un atto costitutivo e di uno Statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, nonché lo scopo di natura ideale e non economico;

- Essere caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;

- Svolgere la propria attività da almeno un anno dalla propria costituzione.

2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente indicati:

- la denominazione;

- l'oggetto sociale;

- il patrimonio;

- la sede;

- l'attribuzione della rappresentanza legale;

- l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;

- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

- l'obbligo di redazione di bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale dovrà essere indirizzata al Comune di Genzano di Roma – Ufficio U.R.P., Protocollo, Centralino e Messi Comunali ed inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@comunegenzanodiromapec.it su apposito modulo predisposto, firmato dal Legale Rappresentante della Associazione o dell'ETS, il quale si assumerà ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nell'allegato.

2. La domanda dovrà contenere :

- Le generalità della Associazione o dell'ETS e del Rappresentante Legale;
- La denominazione ufficiale e la sede legale dell'Associazione o dell'ETS;
- Le aree tematiche per cui si chiede l'iscrizione, di cui al precedente art. 3;
- Autochiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm., circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs n.36/2023;
- Eventuale Autochiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm., dell'iscrizione al R.U.N.T.S o al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

3. La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Copia del bilancio finanziario o, in alternativa, del resoconto economico;
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità;
- (in caso di Iscrizione) Relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle programmate dall'Associazione, datata e firmata dal Legale Rappresentante;
- (in caso di Rinnovo) Relazione illustrativa circa le iniziative e le attività attuate nell'anno precedente, datata e firmata dal Legale Rappresentante.

4. Per le sezioni locali delle Associazioni e degli ETS di carattere nazionale occorrerà presentare, oltre alla documentazione richiesta di cui al punto 3, la documentazione autorizzativa della rappresentanza territoriale.

Art. 6 – Termine di iscrizione

1. Il termine per la presentazione delle nuove richieste di iscrizione all'Albo Comunale è stabilito con intervallo semestrale **dall'1 al 28 Febbraio** e **dall'1 al 30 Settembre** di ogni anno.

2. Ogni 2 anni dalla data di iscrizione l'Associazione o l'ETS dovrà presentare istanza di mantenimento/rinnovo, secondo il modello predisposto, pena cancellazione d'ufficio.

Art. 7 – Istruttoria e provvedimento finale

1. L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile preposto ai relativi adempimenti, si effettuerà nei seguenti termini:

- a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione e dell'ETS, dei requisiti prescritti e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda, chiedendo, a tale scopo, anche eventuali dichiarazioni integrative e/o rettificative, ovvero ordinando l'eventuale esibizione di documenti probatori;
- c) comunicazione del provvedimento di avvenuta iscrizione o di rigetto completo delle motivazioni a base delle eventuali determinazioni negative.

2. Il provvedimento finale di iscrizione o di esclusione dall'Albo è disposto con provvedimento del Responsabile/ Dirigente dell'Ufficio U.R.P., Protocollo, Centralino e Messi Comunali una volta istruite tutte le istanze presentate nel termine di 30 giorni dalla chiusura dei termini, con successiva

pubblicazione sul sito internet del Comune di Genzano di Roma e comunicazione scritta all'Associazione.

3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà pervenire entro 15 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

4. Gli ETS e le associazioni richiedenti l'iscrizione, riconosciute idonee, saranno iscritte per area tematica ed in ordine alfabetico in apposito Registro che costituisce l'Albo.

5. Avverso il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso nei termini di legge.

Art. 8 – Revisione/Aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo comunale è soggetto ad aggiornamento annuale al fine di integrare l'iscrizione delle nuove Associazioni ed ETS, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

2. Ogni due anni dal 1 al 28 Febbraio e dal 1 al 30 Settembre, le Associazioni e gli ETS che intendono rimanere iscritte al Registro dovranno presentare la richiesta di rinnovo, attestante il permanere dei requisiti, presentando una dichiarazione su apposito modulo ed allegando i seguenti documenti:

- Relazione illustrativa circa le iniziative e le attività attuate nell'anno precedente, datata e firmata dal Legale Rappresentante;
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se diversi da quelli già depositati;
- Copia del verbale di nomina del Rappresentante Legale/Presidente o del referente locale, se cambiato rispetto a quello già comunicato;
- Copia del bilancio finanziario o, in alternativa, del resoconto economico;
- Per le sezioni locali delle Associazioni e degli ETS di carattere nazionale occorre presentare la documentazione autorizzativa della rappresentanza territoriale;
- Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità.

3. Non è ammesso il rinnovo tacito.

4. Le Associazione e gli ETS iscritti, in caso di scioglimento, modifica dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione o del rinnovo (ad esempio denominazione, sede legale, recapiti, Presidente o Legale Rappresentante, Statuto) e perdita dei requisiti dovranno provvedere ad inviare all'Amministrazione Comunale comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione o della avvenuta modifica, allegando i documenti attestanti le variazioni e/o lo scioglimento.

5. La mancata osservanza di tali norme comporterà la cancellazione dall'Albo comunale.

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo comunale, con effetto dalla data del provvedimento, potrà essere disposta:

- su richiesta scritta del Rappresentante Legale dell'Associazione o dell'ETS, con allegato il verbale dell'organo di amministrazione;
- d'ufficio in caso di perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'art. 4 e art. 8 c. 4 e c. 5;
- in caso di mancato rinnovo nei termini indicati dall'articolo 8.

2. L'ufficio invierà comunicazione motivata del provvedimento all'Associazione o all'ETS entro 30 giorni dall'accertamento di uno dei casi di cui al precedente punto;

3. L'Associazione o l'ETS nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione potrà ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale entro i termini di cui al precedente art.6.

4. La cancellazione dal Registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 10 – Pubblicità dell’Albo

1. Il Dirigente dell’Ufficio U.R.P., Protocollo, Centralino e Messi Comunali o un dipendente incaricato provvederà alla tenuta del Registro delle Associazioni e degli ETS iscritti all’Albo comunale ed alla pubblicazione online entro il 31 Dicembre di ogni anno in apposita sezione sul sito internet comunale: www.comune.genzanodiroma.roma.it.

PARTE II: FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON GLI E.T.S.

Art. 11 – Co-programmazione

1. L’Amministrazione Comunale promuove la partecipazione degli ETS, anche ai fini dell’art. 37 del D.Lgs n. 36/2023, ai Tavoli Tematici istituiti per la programmazione delle strategie e metodologie di intervento da attuare per soddisfare i bisogni di interesse sociale.
2. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 328/2000 e ss.mm. e dalla relativa attuazione regionale in materia di programmazione nell’ambito del Piano sociale di zona.
3. Sono istituite forme di integrazione e confronto di tutti gli strumenti di programmazione cittadina con gli altri sistemi che sul territorio attuano politiche che richiedono una forte sinergia con gli interventi sociali, come il sistema sanitario, quello educativo, quello formativo.
4. L’Amministrazione Comunale, nell’organizzazione degli interventi e dei servizi sociali, ricerca l’integrazione e la collaborazione con e tra gli ETS.
5. Per questo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 14 della L. n. 241 del 07/08/1990 e dell’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, l’Amministrazione Comunale indice istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi, per la condivisione di obiettivi e iniziative, per la produzione di azioni integrate e per la collaborazione tra ETS.
6. Tali istruttorie possono riguardare uno o più campi congiuntamente, e sono convocate dal Responsabile dell’Ufficio anche al fine di individuare un calendario di massima delle iniziative.
7. Gli Avvisi relativi alla indizione delle istruttorie pubbliche dovranno ricevere un adeguato livello di pubblicità al fine di consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati; in ogni caso gli Avvisi dovranno essere pubblicati nell’apposita Sezione sul sito web istituzionale, con le modalità di cui al D.lgs. 33/2013 e delle linee guida dell’ANAC.

Art. 12 – Accreditalento

1. Il sistema di accreditalento, che si fonda sul principio della sussidiarietà orizzontale, consente di individuare gli ETS da inserire nella rete dei servizi sociali, attraverso l’integrazione tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale nel rispetto degli strumenti di programmazione.
2. L’accreditalento degli ETS può essere utilizzato anche per individuare i soggetti con cui attivare il partenariato di cui al precedente articolo (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
3. In questa logica, il soggetto pubblico resta titolare della funzione di programmazione, alla quale partecipano anche gli ETS, i quali sono chiamati a svolgere il ruolo di produttori di servizi, in quanto dotati di una specifica competenza tecnico-professionale ed organizzativa qualificata sulla base di criteri e requisiti, che vengono “certificati” proprio attraverso l’accreditalento.
4. Le forme di accreditalento consentono di fare fronte alle difficoltà che i servizi si trovano ad affrontare a causa di domande sociali nuove che rendono necessario allargare l’ambito di responsabilità della funzione sociale pubblica, oltre la pubblica amministrazione, attraverso la peculiare partecipazione dei soggetti no profit.
5. Nell’ambito dell’accreditalento, il rapporto tra Ente locale ed ETS si formalizza attraverso un atto di

natura concessoria in forza del quale la pubblica amministrazione conserva la titolarità del servizio, mentre il concessionario (soggetto erogatore) assume e svolge l'esercizio del servizio pubblico in nome e per conto della Pubblica Amministrazione.

6. Il soggetto erogatore del servizio predispone ed organizza le risorse per realizzare il servizio stesso, per incarico del titolare del servizio, e ne risponde dei risultati di fronte agli utenti.

7. Per svolgere tali funzioni, l'erogatore, una volta accreditato, deve provvedere a sottoscrivere un contratto di servizio volto a disciplinare compiutamente il rapporto tra il titolare del servizio medesimo ed il soggetto accreditato per la sua erogazione.

8. Il regime di accreditamento ha come fine anche l'innalzamento della qualità dei soggetti erogatori, attraverso la promozione di percorsi di qualificazione e stabilizzazione, la coerente applicazione degli accordi contrattuali e la stabilità dei rapporti di lavoro delle figure professionali previste nei requisiti richiesti.

Art. 13 – Convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

1. In base all'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Amministrazione comunale sottoscrive con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi delle attività o servizi sociali, se più favorevoli al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni sono stipulate con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le quali siano in possesso dei requisiti e delle capacità richiesti dalla normativa, in relazione all'attività oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare le convenzioni è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Art. 14 – Cooperazione Sociale

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 45 della Costituzione ed allo scopo di promuovere opportunità di occupazione e inclusione sociale tramite il modello della cooperazione, nonché ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetti erogatori di servizi sociali.

2. Il Comune riconosce alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma primo, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed ai loro consorzi un ruolo di partnership nella progettualità e negli interventi finalizzata a migliorare le condizioni di vita dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di inserimento lavorativo.

3. Le convenzioni riservate di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché gli appalti riservati di cui all'art. 129 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, avvengono nel pieno confronto concorrenziale, con procedure idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, efficienza e rotazione.

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (codice privacy).

Art. 16 – Norme finali

1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.